
STATUTO

Art.1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- 1) E' costituita un'Associazione denominata:
"LIBERI LIBRAI"
- 2) L'Associazione ha attualmente sede in Comune di **PIACENZA (PC), via Emilia Pavese n. 105.**
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

SCOPI E FINALITA'

- 1) L'Associazione non ha scopi di lucro e si propone di:
 - * Tutelare, assistere e dare voce alle Librerie Indipendenti, agli Editori Indipendenti, ed in genere a tutte le figure lavorative correlate quali: Agenti, Distributori, Cartolibrerie; nonché agli interlocutori più diretti quali: Autori, Illustratori, Bibliotecari e Lettori.Ciò a fronte della constatazione dell'esistenza di un mercato librario in grande trasformazione che si ritiene non sufficientemente rappresentato, nella sua complessità, dalle attuali Associazioni di Categoria.
 - * Creare varie forme di collaborazione tra le figure sopraelencate, che consentano di formare un accorpamento avente peso e autorevolezza nel mercato editoriale e che dia modo di essere concorrenziali rispetto alla Grande Distribuzione e alle Librerie di catena sia sul piano della scontistica di acquisto e di vendita che su quello della regolamentazione del mercato.
 - * Promuovere, nei tempi e nelle sedi più opportune, l'emanazione di una Legge sul Libro, a fronte della constatazione della mancanza di una legislazione adeguata e specificamente dedicata in materia di Editoria, lacuna che si ritiene produrre grande disparità del mercato, con conseguenti sconti praticati senza alcun regolamento, come invece avviene nelle altre categorie merceologiche, che privilegiano la grande Distribuzione a discapito delle Librerie Indipendenti.L'Associazione intende collaborare con le già esistenti Associazioni di Categoria, purchè conformi allo spirito e agli obiettivi dell'Associazione stessa.
 - * Sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organi di comunicazione sul valore e la figura del Libraio Indipendente e sulla valenza culturale di questo mestiere che rischia di estinguersi.

Art.3

PATRIMONIO

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) erogazioni, donazioni e lasciti;
 - c) contributi di enti ed istituzioni sia pubblici che privati;
 - d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - e) quote sociali;

f) redditi del medesimo patrimonio

g) entrate derivanti dall'attività dell'Associazione, ivi comprese attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata a qualsiasi titolo che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.4

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

1) L'esercizio finanziario dell'Associazione chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) aprile successivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che delibera sulla sua approvazione, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli e chiederne copia.

3) E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.5

SOCI

1) Il numero dei soci è illimitato.

I soci possono essere persone fisiche o Enti, la cui domanda di ammissione sia stata accettata secondo quanto in appresso stabilito e che provvederanno al pagamento della quota associativa annuale all'atto dell'ammissione.

L'obbligo di presentare la domanda di ammissione non sussiste per i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione; essi hanno comunque per il resto gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri Soci.

All'interno dell'Associazione potranno operare altri gruppi della filiera editoriale dotati di propri regolamenti e coerenti con lo statuto dell'associazione stessa; i legali rappresentanti di questi gruppi potranno far parte del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti e obblighi.

Art. 6

AMMISSIONE DEI SOCI - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1) L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla apposita domanda da parte degli interessati.

La domanda va fatta per iscritto e presentata presso la sede sociale; attualmente la domanda viene effettuata mediante compilazione del modulo scaricabile dal sito web dell'Associazione ovvero disponibile presso l'Associazione medesima, senza d'uopo di ulteriori formalità; in futuro il Consiglio potrà indicare diverse e/o nuove modalità.

2) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un

periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Direttivo; esso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.

3) Le quote sono intrasferibili e non rivalutabili.

4) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro degli Associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la reiezione della domanda di ammissione, con provvedimento motivato.

5) La qualifica di Socio si perde:

- a) per decesso
- b) per recesso
- c) per decadenza
- d) per esclusione

6) La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito del mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito.

7) L'esclusione del socio per gravi motivi, a'sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e notificato al socio a mezzo raccomandata a/r; successivamente l'assemblea, entro e non oltre giorni trenta da detta notifica, dovrà ratificare il provvedimento ovvero riammettere il socio escluso nell'Associazione.

8) Il Socio receduto, decaduto o escluso o che comunque ha cessato di appartenere all'Associazione, non può ripetere le quote associative e/o i contributi versati, nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1) Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Essi sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a collaborare, ciascuno secondo la propria disponibilità di tempo e capacità, alle varie attività promosse dall'Associazione nell'ambito degli scopi e finalità perseguiti dall'Associazione stessa;
- c) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- d) a versare la quota associativa annuale entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno.

2) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

3) L'esercizio dei diritti sociali e la partecipazione alle attività dell'Associazione sono subordinati al pagamento delle quote associative, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente e il Vice Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori, se nominato

2) L'elettorato attivo e passivo è libero e non può essere limitato nè vincolato.

Art. 9

L'ASSEMBLEA

1) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, con delega scritta la cui regolarità verrà verificata insindacabilmente dal presidente dell'Assemblea.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I soci maggiori d'età hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

2) L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere altresì convocata ogni qualvolta lo stesso Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20, secondo comma, Codice Civile, o su richiesta del Collegio dei Revisori in caso di accertate irregolarità.

3) Le convocazioni devono essere effettuate mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da recapitarsi a ciascun socio almeno quindici giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, il giorno della seconda convocazione che deve avvenire almeno ventiquattrore dopo la prima.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare insindacabilmente la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale nel Libro Verbali Assemblee, firmato dal presidente e dal segretario e se nomi-

nati dagli scrutatori.

5) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 Codice Civile.

6) L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione; formula le direttive generali per il raggiungimento degli scopi e finalità dell'Associazione, ed inoltre:

a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;

b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

c) elegge i membri del Collegio dei Revisori;

d) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;

e) approva l'eventuale regolamento interno e le sue modificazioni;

f) ratifica od annulla il provvedimento di esclusione del socio per gravi motivi;

g) delibera sugli altri argomenti sottoposti per la sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri, eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio possono essere scelti soltanto tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; almeno due terzi dei Consiglieri dovranno essere scelti tra soci Librai; possono essere nominati Consiglieri anche i legali rappresentanti dei gruppi di filiera editoriale di cui sopra all'art. 5.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto per la carica di consigliere, salvo il rimborso per le spese sostenute.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla sua sostituzione; il consigliere così nominato rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dei soci deve essere convocata d'urgenza affinché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere, nonché il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Qualora il Consiglio sia composto solamente da tre membri le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere assegnate alla medesima persona.

4) Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano.

5) Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta. La convocazione è fatta dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente a mezzo lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, o nei casi di urgenza anche a mezzo telegramma o telefax al-

meno cinque giorni liberi prima.

Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti la delibera si intende respinta.

Delle riunioni e delle deliberazioni verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato agli atti nel Libro Verbali Consiglio Direttivo.

6) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente.

Il Consiglio inoltre:

- a) definisce ed attua il programma dell'Associazione in conformità alle direttive generali dall'Assemblea dei Soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- d) predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) predispone l'eventuale regolamento interno e le sue modificazioni;
- f) delibera sull'esclusione dei soci;
- g) delibera sulle domande di ammissione a socio.

Art. 11

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

1) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio stesso gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

2) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione nei casi di assenza e impedimento di quest'ultimo.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 12

TESORIERE - SEGRETARIO

1) Il Tesoriere cura la Cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità relativa, e predispone idonea relazione contabile ai bilanci preventivi e consuntivi.

2) Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura altresì l'aggiornamento e la tenuta del Libro degli Associati, del Libro Verbali Assemblee, e del Libro Verbali Consiglio Direttivo.

Art. 13

IL COLLEGIO DEI REVISORI

1) Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea nel caso essa lo reputi opportuno ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra non soci.

L'Assemblea nomina anche il Presidente.

La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori esercitano le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea.

Art. 14

LIBRI SOCIALI

Oltre ai libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene:

- Libro degli Associati
- Libro Verbali Assemblee
- Libro Verbali Consiglio Direttivo
- Libro Verbali Collegio dei Revisori, se nominato

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne a loro spese estratti.

Art. 15

SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1) L'Associazione si scioglie:

- quando lo scopo sociale è stato raggiunto o è divenuto impossibile
- quando tutti gli associati sono venuti a mancare
- per delibera dell'Assemblea
- per inattività dell'Assemblea protrattasi per oltre due anni
- per impossibilità di costituzione, rinnovazione e/o funzionamento del Consiglio Direttivo

2) In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera sulla nomina di uno o più liquidatori; detta Assemblea potrà stabilire altresì i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in base alle indicazioni eventualmente fornite dall'assemblea e sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1) Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, dipendenti o relative alla esecuzione ed interpretazione dell'atto costitutivo, del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno, nonché alle deliberazioni sociali, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite alla decisione di un decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Associazione.

Salve inderogabili eccezioni di legge, gli Arbitri decideranno in via irrituale secondo equità e provvederanno anche per le spese di arbitrato e per le competenze degli Arbitri.

Art. 18

RINVIO

1) Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Firmato in Originale:

LARIZZA FERDINANDO